RG. 2390/2026

TRIBUNALE DI LUCCA

Il Giudice, dr.ssa Anna Martelli,

A scioglimento della riserva assunta all'udienza 07.10.2026;

Letti gli atti e i documenti di causa;

osserva

Con ricorso ex art. 700 c.p.c. Flavia Milani Comparetti e Fondazione Don Lorenzo Milani chiedevano all'intestato Tribunale di ordinare al Comune di Vagli di Sotto, in persona del suo Sindaco *pro tempore*, l'immediata rimozione della lapide apposta sotto il monumento eretto a Don Lorenzo Milani sulla riva del Lago di Vagli o, in subordine l'immediato oscuramento/copertura integrale della targa e il divieto di ulteriore esposizione della frase contestata fino alla definizione del merito.

Considerata la risonanza mediatica dell'iniziativa, chiedevano, altresì, di ordinare al Comune di Vagli di Sotto la pubblicazione del provvedimento del Tribunale su tutti i quotidiani che, nel corso dei mesi di luglio e agosto 2026, avevano dato notizia dell'apposizione della lapide contestata, e in particolare sul *Corriere della Sera*, su *la Repubblica*, su *la Nazione*, su *Il Tirreno* e su *Il Fatto quotidiano*, a spese del Comune medesimo; con vittoria delle spese di giudizio *"anche in considerazione della grave scorrettezza e mala fede del comportamento del Sindaco e della Giunta del Comune"*.

A fondamento della domanda, quanto al *fumus boni iuris*, le ricorrenti allegavano di agire al fine di tutelare, ai sensi degli artt. 7, 8 e 10 c.c. e degli artt. 23, 96 e 97 della legge n. 633/1941, il nome, l'identità personale, l'immagine e la proprietà intellettuale di Don Lorenzo Milani.

Tali diritti sarebbero stati lesi dal Comune di Vagli di Sotto mediante l'apposizione, sotto la statua in marmo dedicata a Don Lorenzo Milani nel Parco dell'Onore e del Disonore, di una targa recante la frase: *"Il comunismo è la mediazione e l'organizzazione politica di ogni male, al fine di consentire a una classe dirigente parassitaria e brutale la gestione di ogni forma di potere sulle spalle degli ultimi. Don Lorenzo Milani ad Alessandro Mazzerelli - Barbiana 31 luglio 1966"*.

Secondo le ricorrenti, infatti, non vi sarebbe certezza che tale frase – dal contenuto politico netto –

Firmato Da: ANNA MARTELLI Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 663e6774cbd469aa042f6d05d117aa6

sia stata effettivamente pronunciata da Don Lorenzo Milani e, in ogni caso, essa non sarebbe idonea a rappresentarne fedelmente la personalità, il pensiero e l'eredità culturale.

Quanto al *periculum in mora*, le ricorrenti deducevano che la permanenza della targa sul monumento e la risonanza mediatica della vicenda sui giornali e sui siti *web* determinassero la progressiva diffusione dell'idea, ritenuta erronea, che la frase contestata fosse stata effettivamente pronunciata da Don Lorenzo Milani e ne rappresentasse fedelmente il pensiero e l'insegnamento, ledendo per l'appunto, il nome, l'identità personale e l'immagine di Don Lorenzo Milani.

Per tali motivi, chiedevano l'adozione di un provvedimento cautelare volto alla rimozione della targa con pubblicazione del provvedimento del Tribunale sui quotidiani indicati in ricorso.

Con comparsa del 06.10.2026 si costituiva in giudizio il Comune di Vagli di Sotto, in persona del Sindaco *pro tempore*, il quale - contestando tutto quanto *ex adverso* dedotto - in via preliminare eccepiva il difetto di giurisdizione del giudice ordinario, sostenendo che le censure formulate dalle ricorrenti investissero l'esercizio del potere amministrativo e fossero, pertanto, da devolvere alla giurisdizione amministrativa.

Sempre in via preliminare, eccepiva l'inammissibilità o improponibilità della domanda cautelare per indeterminatezza della *causa petendi* non essendo chiara la tipologia di tutela azionata, atteso che le ricorrenti avevano invocato sia la tutela civilistica del nome e dell'immagine ex art. 7 e 10 c.c.; sia la tutela aquiliana ex art. 2043 c.c. ed ex art. 2059 c.c.; sia una pretesa *"al controllo giudiziale della correttezza storico-istituzionale dell'azione del Comune"*.

Parte resistente contestava, altresì, in via preliminare, la legittimazione e/o interesse ad agire delle ricorrenti.

Quanto alla Fondazione, rilevava che lo scopo statutario di promozione e diffusione del pensiero di Don Lorenzo Milani non gli attribuiva *"il diritto esclusivo sulla sua memoria storica"* né *"un monopolio interpretativo sulle citazioni a lui riferite"*.

Quanto alla nipote Flavia Milani Comparetti, rilevava che non ricorrevano nel caso di specie i presupposti degli artt. 7 e 10 c.c. e 96 e 97 L. 633/1941 e che la disciplina vigente non le riconosceva alcun *"diritto soggettivo generalizzato alla verità storica nei confronti dell'ente pubblico"*.

Nel merito, chiedeva il rigetto del ricorso, deducendone l'infondatezza sul rilievo che il Comune si era limitato a riportare una frase tratta dal volume di Alessandro Mazzerelli del 2007.

Evidenziava, in particolare, che le stesse ricorrenti non contestavano la fonte della citazione, bensì l'attendibilità della fonte e l'idoneità della frase — quand'anche effettivamente pronunciata — a rappresentare il pensiero e la figura di Don Lorenzo Milani.

Firmato Da: ANNA MARTELLI Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 663e6774cbd469aa042f6d05d117aa6

Sosteneva, pertanto, che non fosse stata dimostrata alcuna *"falsificazione manifesta e consapevole idonea a ledere in modo giuridicamente qualificato il nome della persona evocata"* imputabile al Comune.

Negava, inoltre, la sussistenza del *periculum in mora*, avuto anche riguardo all'immediatezza della diffida e dell'introduzione del giudizio rispetto all'inaugurazione del monumento avvenuta il 31 luglio 2026.

Infine, lamentava l'uso improprio del ricorso ex art. 700 c.p.c.: riteneva la richiesta di pubblicazione del provvedimento del Tribunale sui giornali "sproporzionata" e "atipica", nonché incompatibile con il procedimento cautelare, perché avrebbe anticipato integralmente gli effetti della decisione di merito.

All'udienza del 7.10.2026 le ricorrenti davano atto che, a causa del maltempo, la targa oggetto di causa era scivolata ed era stata portata presso il Municipio "*con riserva esplicita del Sindaco di riposizionare la targa stessa appena possibile*" e chiedevano, pertanto, un provvedimento inibitorio. Parte resistente, per converso, reiterava le eccezioni e le domande già rassegnate in comparsa di costituzione.

Va, anzitutto, rigettata l'eccezione di difetto di giurisdizione a favore del TAR Toscana spiegata dal resistente. La presente controversia, invero, verte in materia di diritti soggettivi e precisamente in materia di tutela post mortale dei diritti al nome, all'immagine e all'identità personale del defunto Don Lorenzo Milani.
Contrariamente a quanto asserito dal resistente, le ricorrenti non hanno lamentato in questa sede un non corretto esercizio del potere pubblico e la violazione dei principi che governano l'azione amministrativa.
Tali contestazioni erano contenute nella diffida inviata al Comune di Vagli di Sotto in data 11.07.2026, integralmente riprodotta nel ricorso ai soli fini narrativi di quanto accaduto prima del presente giudizio.
Precisamente, i ricorrenti in tale diffida hanno affermato *"Ma l'atto compiuto dal Comune, con l'attribuzione a don Lorenzo Milani di una proposizione così lontana dal suo stile di scrittura, e ancor più dal suo pensiero e dal suo insegnamento, costituisce anche una violazione dei principi di imparzialità e correttezza dell'azione amministrativa, nonché del dovere di verità storica nella commemorazione di personaggi che hanno contribuito in misura rilevante al progresso civile e morale del Paese: verità che in questo caso è compito statutario della Fondazione don Lorenzo*

Firmato Da: ANNA MARTELLI Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 663e6774cbd469aa042f6d05d117aa6

Milani tutelare, anche – se necessario – nelle sedi della Giustizia civile e di quella amministrativa".

La pretesa al corretto esercizio del potere amministrativo è, quindi, stata evocata in via stragiudiziale ed è rimasta estranea al presente giudizio.

Il richiamo, effettuato da entrambe le ricorrenti al diritto alla verità storica del personaggio non muta l'oggetto della domanda, che resta volto alla tutela dei diritti soggettivi asseritamente lesi dall'apposizione della targa commemorativa, e non al sindacato sul corretto esercizio del potere amministrativo.

Ritenuta la giurisdizione del G.O., sempre in via preliminare va rigettata l'eccezione di inammissibilità del ricorso per indeterminatezza della *causa petendi*.

La *"causa petendi"*, intesa come fondamento giuridico della domanda, come sopraesposto, è ben individuabile nella lesione dei diritti al nome, all'immagine e all'identità personale del defunto Don Lorenzo Milani.

Parimenti infondate sono le eccezioni aventi ad oggetto il difetto di legittimazione e/o interesse ad agire della nipote Flavia Milani Comparetti e della Fondazione Don Lorenzo Milani.

Quanto alla ricorrente Flavia Milani Comparetti – che agisce in qualità di familiare (nipote) del defunto Don Lorenzo Milani – si osserva che la giurisprudenza ritiene che i diritti della personalità, un tempo attribuibili alla titolarità del defunto, sono acquisiti *iure proprio* da parte dei suoi familiari, prescindendo dalla verifica della qualità di erede.

Tale orientamento giurisprudenziale fa leva, in primo luogo, sul dato normativo che nelle fattispecie relative al diritto al nome (art.8), al ritratto (art. 96 l.d.a.), al diritto morale dell'autore (art. 20 l.d.a.) e alle corrispondenze epistolari (art. 93 l.d.a.), riconosce la legittimazione ad agire, in caso di lesione del diritto del soggetto defunto, a taluni familiari.

In secondo luogo, si fonda sul concetto di solidarietà familiare, e afferma la nascita in capo ai più stretti congiunti di nuovi diritti volti a tutelare, non tanto l'interesse del vecchio titolare, ma l'interesse morale del sopravvissuto, non in quanto soggetto autonomo, bensì nella veste di appartenente al medesimo gruppo familiare, a cui, idealmente, lo stesso defunto continua ad appartenere.

Applicando gli esposti principi al caso di specie, sussistono in capo alla ricorrente Flavia Milani Comparetti la legittimazione e l'interesse ad agire per tutelare le presunte situazioni giuridiche soggettive lese riferibili allo zio.

Parimenti legittimata ad agire in giudizio e titolare di un interesse ad agire è la Fondazione Don Lorenzo Milani. La Fondazione, come si legge nel proprio statuto ha quale scopo *"il perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, funzionali a diffondere la conoscenza degli insegnamenti e dell'opera di Don Lorenzo Milani. Le finalità dell'ente sono ispirate all'aderenza ai*

Firmato Da: ANNA MARTELLI Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 663e6774cbd469aa042f6d05d117aa6

principi del genuino messaggio evangelico, al pensiero, all'azione, agli insegnamenti ed alla testimonianza di Don Lorenzo Milani" (Cfr. Art. 2 Statuto Fasc. Ricorrente).

Un danno all'immagine del soggetto la cui memoria è tutelata dalla Fondazione, indubbiamente si ripercuote su di essa. L'uso illecito del nome e dell'immagine di Don Lorenzo Milani può pregiudicare la considerazione di cui la Fondazione gode presso i terzi e farle perdere credito nel perseguimento del proprio scopo istituzionale. Per tali motivi, essa è da ritenere titolare di un autonomo diritto alla propria immagine e al rispetto della verità storica del personaggio, in qualità di soggetto preposto a custodire il patrimonio culturale di Don Lorenzo Milani ed a diffonderne la corretta conoscenza *(Cfr. Cass. civ. 2 giugno 1985 n. 3769; Cass. civ. 26 gennaio 2018 n. 2039).*

Passando alla disamina del merito il ricorso è fondato e deve, pertanto, essere accolto.

Sussiste il requisito del *fumus boni iuris*, dovendosi ritenere fondata, alla luce di una delibazione prettamente sommaria tipica di questa fase cautelare, la pretesa spiegata dai ricorrenti.

Ebbene, dalla disamina degli atti di causa nonché dalle allegazioni di parte resistente, emerge che non vi è certezza circa la paternità della frase riportata nella targa commemorativa che il Comune di Vagli di Sotto ha apposto al di sotto del monumento dedicato a Don Lorenzo Milani.

È pacifico tra le parti che la citazione *de qua* non sia presente in alcun scritto del defunto e, infatti, è lo stesso Comune a rilevare che fonte della citazione è il libro scritto da Alessandro Mazzarelli pubblicato nell'anno 2007.

Fonte, la cui attendibilità è contestata dalle ricorrenti sia in ragione delle particolari circostanze in cui l'autore dichiara di aver ricevuto tale dichiarazione (colloquio riservato in assenza di altri testimoni che il prete non era solito effettuare facendo partecipare sempre i suoi allievi), sia in ragione della coerenza di tale frase con il pensiero e con le modalità di esternazione dello stesso da parte di Don Lorenzo Milani.

Merita evidenziare come anche il Comune – nel negare di aver agito in mala fede nella scelta della frase – ha dato atto del dibattito sull'autenticità della frase tanto da avere ritenuto opportuna la costituzione di una commissione alla quale affidare il compito di approfondire la questione.(cfr. doc. 7 ricorrente)

Il Comune non ha dunque assolto l'onere probatorio, che sullo stesso incombeva, ma si è limitato a fornire una prova *de relato* della riferibilità della citazione, non corredata – a fronte delle contestazioni mosse – da altri elementi a supporto della stessa.

Tanto posto, la citazione *"Il comunismo è la mediazione e l'organizzazione politica di ogni male, al fine di consentire a una classe dirigente parassitaria e brutale la gestione di ogni forma di potere sulle spalle degli ultimi"* attribuisce al defunto una posizione politica netta espressa nei termini e con le forme in essa riportate.

Firmato Da: ANNA MARTELLI Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 663e6774cbd469aa042f6d05d117aa6

L'attribuzione della sua paternità al defunto, in mancanza di certezza della sua effettiva affermazione, può dunque senza dubbio essere lesiva del c.d. diritto all'identità personale del *de cuius* e, di riflesso, del diritto all'immagine della Fondazione, che si vedrebbe accostata alla condivisione di un determinato pensiero politico espresso con i contenuti e nelle forme di cui alla citazione.

Il diritto all'identità personale – che si ricorda avere matrice giurisprudenziale – trova fondamento giuridico all'articolo 2 della Costituzione, inteso quale clausola aperta all'evoluzione dell'ordinamento, suscettibile di prestare copertura ai nuovi valori emergenti della personalità.

Si tratta di un diritto soggettivo perfetto, avente ad oggetto la proiezione sociale della personalità dell'individuo (e non la sua immagine statica), cui corrisponde un interesse positivo alla fedele rappresentazione dei propri caratteri, nel rispetto del principio di verità, senza pertanto travisamento e offuscamento del proprio patrimonio intellettuale, politico, sociale, religioso, ideologico, professionale, ecc., quale si era estrinsecato ed appariva, in base a circostanze concrete e univoche, destinato ad estrinsecarsi nell'ambiente sociale *(ex multis Cass. civ., sez. I, 22 giugno 1985, n. 3769, Cass. civ. n. 990 del 20 aprile 1963, Cass. civ. del 26 gennaio 2018 n. 2039).*

La Corte di Cassazione, recentemente, nella sentenza n. 15821 del 22/05/2026 affrontando la diversa ipotesi (suscettibile di applicazione analogica) di falsa attribuzione di un'opera ad un determinato autore – ha chiarito che essa *"può fondare non già l'azione a tutela del diritto morale d'autore previsto dall'art. 20 della l. n. 633 del 1941, bensì quella diretta alla protezione di un diritto della personalità riferito all'identità dell'artista, cui è applicabile, in via analogica, la disciplina del diritto al nome; tale azione è esperibile anche da chi sia portatore di un interesse fondato su ragioni familiari degne di tutela ai sensi dell'art. 8 c.c."*.

Facendo applicazione dei principi ermeneutici come sopra riportati, ben può affermarsi che la falsa (o erronea) attribuzione di una citazione ad un autore, soprattutto allorquando, come nel caso di specie, ne definisce in modo netto il pensiero politico in assenza di elementi di prova certi circa la condivisione di tale pensiero, è da ritenersi idonea a fondare un'azione diretta alla protezione del diritto alla sua identità personale.

La lesione, invero, trova fondamento nell'assenza di prove certe circa la riferibilità del pensiero politico, espresso nei termini e con le forme riportati nella targa commemorativa, al *de cuius.*

Deve, parimenti, ritenersi sussistente il requisito del *periculum in mora*, inteso quale pericolo attuale di un danno imminente ed irreparabile.

L'esposizione della targa in un luogo pubblico e al di sotto del monumento commemorativo comporta inevitabilmente il pericolo che si diffonda nell'opinione pubblica il convincimento circa l'autenticità della citazione, e il pericolo che, in ragione del contenuto della stessa, si attribuisca, in

Firmato Da: ANNA MARTELLI Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 663e6774cbd469aa042f6d05d117aa6

assenza di elementi certi, a Don Lorenzo Milani un determinato pensiero politico, espresso nei termini e con i contenuti riportati nella frase contestata.

Al riguardo, diversamente da quanto eccepito dalla resistente, i pregiudizi invocati dalle ricorrenti non sarebbero venuti meno per la tempestività del ricorso, essendo pacifico che la targa è stata comunque apposta al di sotto del monumento, già al momento dell'inaugurazione, nonostante la diffida delle ricorrenti e l'introduzione del presente giudizio.

L'attualità del pericolo permane, nonostante la targa commemorativa al momento non sia apposta al di sotto del monumento.

Dalle allegazioni e dalla disamina degli atti di causa risulta, invero, che la targa commemorativa sia scivolata via a causa del mal tempo e che attualmente si trovi presso il municipio per un intervento di manutenzione, rimanendo ferma la volontà del Sindaco di collocarla nuovamente al di sotto del monumento, una volta terminati i lavori.

Precisamente, tale circostanza - dedotta dalle ricorrenti - è da ritenere pacifica non avendo il resistente sollevato contestazioni in sede di udienza e, in ogni caso, comprovata dal tenore degli articoli allegati dalle ricorrenti (e non contestati dal resistente) ove si legge "*Nessuna rimozione, né danneggiamento, soltanto uno scollamento della targa che tornerà molto presto al suo posto intatta. Al momento si trova al sicuro nel palazzo comunale in attesa di essere affidata al nostro marmista di fiducia che provvederà a reinserirlo in sicurezza con ganci di supporto" (*La Nazione) o ancora "*Il sindaco Mario Puglia ci ha fatto sapere che già nella giornata di lunedì la targa con la frase contestata verrà presa in cura da una ditta specializzata che provvederà al suo riposizionamento continuando così la sua opera di divisione"* (Noi TV).

Non vi è oltretutto certezza che all'interno del Palazzo del Comune, ove la targa al momento di trova per la manutenzione, non sia comunque esposta e visibile al pubblico.

Sussiste, dunque, senza dubbio un pericolo imminente, attuale nonché irreparabile tenuto conto della natura dei diritti soggettivi oggetto del presente giudizio il cui pregiudizio è di difficile risarcibilità mediante quantificazione in termini monetari.

Per tutte le ragioni esposte, il ricorso ex art. 700 c.p.c. deve essere accolto.

Deve, pertanto, essere inibita alla parte resistente la ricollocazione della targa contenete la citazione contestata al di sotto del monumento commemorativo nonché ogni sua ulteriore esposizione al pubblico.

Si ritiene, altresì, meritevole di accoglimento la domanda di ordinare alla resistente, a sua cura e spese, la pubblicazione del provvedimento del Tribunale sui quotidiani, con ampia diffusione sul territorio regionale e nazionale, La Nazione e Il Tirreno che, nel corso dei mesi di luglio e agosto 2026, hanno dato notizia dell'apposizione della lapide contestata.

Firmato Da: ANNA MARTELLI Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 663e6774cbd469aa042f6d05d117aa6

Non è fondata l'eccezione del resistente circa l'inopportunità e l'inammissibilità della richiesta di pubblicazione del provvedimento sui quotidiani. La finalità del ricorso ex art. 700 c.p.c. è, infatti, proprio quella di anticipare la tutela di merito. In tal senso, la pubblicazione del provvedimento sui quotidiani ha la finalità di fornire un risarcimento in forma specifica del danno al diritto all'immagine e all'identità personale. Il legislatore prevede espressamente, all'art. 7 c.c., la pubblicazione della sentenza quale rimedio per la lesione del diritto al nome; tale disciplina può ritenersi estensibile, in via analogica, al diritto all'identità personale.

Le spese di lite seguono la soccombenza e, pertanto, si condanna parte resistente a rifondere alle ricorrenti le spese di lite del presente procedimento, che si liquidano come in dispositivo, tenuto conto dello scaglione di valore di riferimento (indeterminabile complessità media), facendo applicazione delle tariffe medie quanto alla fase di studio e introduttiva e tariffe minime per la fase decisionale non essendo state affrontate ulteriori questioni rispetto a quelle già esaminate nella fase introduttiva e con esclusione della voce relativa alla fase istruttoria non verificatasi, oltre l'aumento del 10% per la difesa di più parti aventi identica posizione processuale.

P.Q.M.

In accoglimento del ricorso:

Ordina al Comune di Vagli di Sotto, in persona del Sindaco *pro tempore*, di astenersi dal ricollocare la targa commemorativa al di sotto del monumento di Don Lorenzo Milani collocato nel Parco dell'Onore e del Disonore e vieta ogni ulteriore esposizione al pubblico della targa in questione.

Ordina al Comune di Vagli di Sotto, in persona del Sindaco *pro tempore*, la pubblicazione, per estratto, del presente provvedimento, a proprie cura e spese, sui quotidiani *la Nazione e Il Tirreno.*

Condanna parte resistente a rifondere alle ricorrenti le spese di lite del presente procedimento, che si liquidano in euro 286,00 per spese ed euro 3.832,40 per compensi, oltre rimborso forfettario, IVA e CPA come per legge.

Si comunichi

Lucca, 12.11.2026

Il Giudice

Dr.ssa Anna Martelli

Firmato Da: ANNA MARTELLI Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 663e6774cbd469aa042f6d05d117aa6

Firmato Da: ANNA MARTELLI Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 663e6774cbd469aa042f6d05d117aa6